



Rassegna giuridica on line delle novità legislative, giurisprudenziali ,dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 32 del 15/09/2014

AFFARI GENERALI

Sblocca Italia: DL n.133 del 12.09.14. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto "Sblocca Italia" recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Fonte:Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014.

Nota Anci su sanzioni CAD: il D.L. 90/14, convertito dalla legge 114/14, introduce sanzioni pecuniarie per le P.A. che non rispettano i vincoli imposti dagli artt. 52 e 63 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Lo ricorda l'Ance in una nota pubblicata il 4 settembre 2014.

L'articolo 24 quater del D.L. 90/2014, in particolare, prescrive sanzioni pecuniarie che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro in caso di mancata osservanza, entro il 18 febbraio 2015, dell'articolo 52 del CAD che prevede la pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui propri siti istituzionali del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, inclusi i regolamenti che ne disciplinano l'accesso e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. Le stesse sanzioni pecuniarie sono previste in caso di inadempienza all'obbligo di esclusività del mezzo telematico nelle comunicazioni tra PPAA, disciplinato dall'articolo 63 del suddetto Codice.

Fonte: estratto da bollettino Paweb n. 2808 del 05 settembre 2014

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'A.N.A.C ricorda le modalità di trasmissione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione. Con una nota diffusa in data 8 settembre 2014 sul proprio sito, l'ANAC ricorda alle amministrazioni le modalità per la trasmissione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione. Fino a diversa comunicazione, le amministrazioni potranno continuare a trasmettere all'ANAC i Piani triennali di prevenzione della corruzione esclusivamente attraverso il sistema integrato "PERLA PA" secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'avviso pubblicato l'8 settembre, l'Autorità anticorruzione ribadisce che non saranno presi in considerazione dati e documenti relativi ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e gli stessi PTPC inviati via e-mail, per PEC o per posta ordinaria.

Fonte: A.N.A.C. del 09/09/2014

Le società partecipate dopo il DL 90 del 2014. Il DL 90/2014 contiene norme innovative in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza, relativamente alle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Le novità sono state, in particolare, inserite in sede di conversione con la L.n.114/2014 con previsione inter alia di una modifica del D. Lgs.n.33/2013, riguardante il suo ambito soggettivo di applicazione. Questo importante cambiamento ha effetto anche sulle società partecipate che, dunque, avranno, d'ora in poi, nuovi obblighi di trasparenza ben più consistenti.(...) Con il D.Lgs. n.33/2013 è stato effettuato il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. in attuazione della legge delega 190/2012. Su tale impianto normativo è intervenuto il D.L. 90/2014 che ha subito, in sede di conversione, alcune importanti modifiche che hanno espresso rilievo per la materia in esame. La legge di conversione n.114/2014 ha introdotto l'art. 24-bis nel D.L. 90/2014, con il quale è stato integralmente sostituito l'art. 11 del D.Lgs. 33/2013. Il D.L. in commento ha quindi introdotto alcune importanti novità anche in tema di società pubbliche, ampliando gli obblighi di pubblicazione nei loro confronti. Una prima modifica di un certo rilievo la si riscontra nel comma 1 del nuovo art. 11 del D.Lgs. 33/2013. Mentre il testo originario stabiliva l'applicazione alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 fanno sì che vi siano comprese anche le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Per questi soggetti, dunque, l'equiparazione con le pubbliche amministrazioni è completa e saranno assoggettati ai medesimi obblighi delle stesse. Il nuovo comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 33/2013 opera, invece, ulteriori distinzioni. Una prima categoria è quella degli enti di diritto pubblico non territoriali. Il riferimento è onnicomprensivo, in quanto sono in esso riconducibili tutti gli enti di tale tipo, nazionali, regionali e locali, al di là della loro denominazione formale. La normativa è anche applicabile agli enti che sono istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione o i cui amministratori siano nominati dalla stessa. Anche a questa categoria di soggetti, l'applicazione degli obblighi di trasparenza è completa ma non si tratta, in realtà, di una soluzione innovativa. Il richiamo operato nel comma 1 all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001 è già ricomprensivo di “*tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*”. La reale problematica consiste nella necessità di individuare quali soggetti possono essere ricondotti in tale categoria, non essendo sufficiente una analisi formale, ma necessitandosi un approfondimento di carattere sostanziale. Di portata realmente innovativa, sono le tipologie di soggetti richiamati dalla lettera b) del nuovo comma 2 dell'art. 11, D.Lgs. 33/2013. La norma si riferisce ad una molteplicità di destinatari, che sono i seguenti: -gli enti di diritto privato in controllo pubblico/le società che esercitano funzioni amministrative e/o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e/o di gestione di servizi pubblici sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni/gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative e/o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e/o di gestione di servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni/gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina (e, conseguentemente, anche di revoca) dei vertici o dei componenti degli organi. In tali casi gli obblighi di trasparenza e pubblicità sono tutti applicabili, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Questa precisazione comporta che vi possa essere anche un'attività di pubblico interesse disciplinata da legge regionale che verrebbe, dunque, esclusa dagli obblighi di pubblicazione anche se una tale categoria appare residuale e non tocca quegli ambiti di interesse dalle norme citate. Per quanto riguarda le società pubbliche le novità sono prima di tutto sotto il profilo oggettivo. La limitazione alle sole disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge 190/2012 è ormai superata e le società dovranno prontamente adeguarsi ad obblighi non dissimili da quelli gravanti sulle pubbliche amministrazioni proprietarie. Si tratta di una soluzione che conferma l'inesorabile tendenza ad equiparare le società partecipate, ed in particolare le società *in house*, alla pubblica amministrazione sotto tutti i punti di vista. Proprio per

le società a partecipazione pubblica, peraltro, già nella vecchia formulazione, era sorto un dubbio sull'applicazione o meno della disciplina di pubblicità e trasparenza a tutte le società ed in particolare a quelle rispetto alle quali la pubblica amministrazione deteneva una partecipazione minoritaria. La nuova norma opera la distinzione seguente. Per le società sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni trova applicazione il D.Lgs. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano invece le sole disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, sempre limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. La prima disposizione richiama il noto concetto del controllo di cui all'art. 2359, che, peraltro, come già indicato in precedenza, non si limita all'ipotesi di partecipazione maggioritaria, ma comprende anche quella del controllo di fatto realizzato tramite un'influenza dominante che, dunque, presuppone una partecipazione (quantitativamente) minoritaria. La seconda disposizione citata, prevista dal comma 3 dell'art. 11, del D.Lgs. 33/2013, fa invece riferimento alla partecipazione comprendendo i casi di partecipazione non maggioritaria. Le due norme, affinché abbiano un senso compiuto, devono necessariamente essere coordinate tra di loro in modo che sia chiaro se debbano applicarsi i più rilevanti obblighi sanciti dal comma 2 dell'art. 11 ovvero i vincoli decisamente più blandi del comma 3 del medesimo art. 11 che corrispondono a quelli applicabili originariamente nella materia in esame. La previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 11, del D.Lgs. 33/2013, dovrebbe assumere il carattere di norma residuale e di chiusura nel senso che quando non si verifichi una forma di controllo così come prevista dall'art. 2359 troveranno applicazione i soli limitati obblighi previsti nei commi da 15 a 33 della legge 190/2012. In conclusione, il D.L. 90/2014 ha di fatto determinato un ampliamento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alla maggior parte delle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Questo comporta una assimilazione sempre più evidente di tali soggetti alla pubblica amministrazione. Si consideri, in particolare, il caso delle società *in house* che sono espressamente citate dalla norma nella parte in cui la stessa fa riferimento all'attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. In tal caso, ove la società *in house* non svolga attività a favore del mercato, pur essendo ciò consentito, l'equiparazione alla pubblica amministrazione raggiunge il suo culmine. In base alla norma introdotta dal D.L. 90/2014 tutte le funzioni espletate dalle società a partecipazione pubblica totalitaria potrebbero essere ricondotte a finalità di interesse pubblico di tipo europeo o statale e, dunque, gli obblighi di pubblicazione riguarderanno tutta la sua attività, proprio come la pubblica amministrazione proprietaria. In tal caso, dunque, non vi saranno dubbi sulla riconducibilità delle società pubbliche partecipate alla giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità degli amministratori e sulla non applicabilità della disciplina del fallimento, ad ulteriore riprova del fatto che le distinzioni tra pubblica amministrazione e società *in house* vengono sempre più ad assottigliarsi. Soluzione che peraltro trova la sua giustificazione nella stessa natura delle società *in house* che non presentano un carattere di *alterità* rispetto alla pubblica amministrazione proprietaria, per cui non costituiscono un soggetto autonomo, bensì un mero braccio operativo della P.A.

Fonte: liberamente tratto da "Società partecipate ed obblighi di pubblicità e trasparenza dopo il DL 24 giugno 2014 n.90" di Mattia Pani e Carlo Sanna

COMMERCIO

Nuovi negozi, vincoli soltanto per salute, lavoro e ambiente. L'articolo 22-ter del D.L. n. 91/2014, inserito in sede di conversione, ha in parte attenuato i vincoli all'apertura degli esercizi commerciali. E' opportuno ricordare che il Decreto Monti (D.L. n. 201/2011), all'articolo 31, aveva liberalizzato gli orari del commercio ed in generale l'apertura di nuovi esercizi commerciali. Ma, dopo circa due anni, con la Legge n. 98/2013 (articolo 30) è stata attribuita a Regioni e Comuni la facoltà di individuare le aree interdette agli esercizi commerciali e quelle in cui possono essere poste limitazioni all'ubicazione di attività produttive e commerciali, così riattribuendo a detti enti un potere di programmazione degli insediamenti produttivi molto discrezionale, in pratica cancellando la liberalizzazione del decreto Monti. Ora, con il nuovo articolo 22-ter del D.L. n. 91/2014, conv. in legge n. 116/2014, si precisa che le restrizioni introdotte con la Legge n. 98/2013 sono consentite solo se vi è la necessità di garantire la tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente, incluso quello urbano, e dei beni culturali.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 229 del 22/08/2014 -Autore: A. Selmin

Niente limiti ai sindaci sugli orari dei negozi. Con sentenza n. 2747/2014, il Consiglio di Stato - Sez. V ha sancito la legittimità dell'ordinanza sindacale relativa alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno respinto l'appello proposto da un'impresa avverso l'ordinanza sindacale avente ad oggetto la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La ricorrente lamentava l'illegittimità del suddetto atto per violazione dei principi della libera concorrenza. Nella sentenza n. 2747/2014 si evidenzia che la sola liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico dei negozi non può di per sé ledere altri valori costituzionali diversi dalla libera concorrenza; l'importante è che la deregulation degli orari di apertura e chiusura sia ben conoscibile da parte dei cittadini. Il provvedimento del sindaco, inoltre, è insindacabile anche dal punto di vista del rispetto delle prerogative delle autonomie territoriali e non richiede un particolare onere di motivazione.

Fonte: liberamente tratto da Bollettino PaWeb n 2809 del 05 settembre 2014

Mercato- guadagni perduti compensati. Il D.L. 83/14, convertito in L. n. 106/2014, rivoluziona il sistema di calcolo dell'indennizzo dovuto al commerciante nel caso in cui il comune decida di spostare il mercato o di revocare una concessione di suolo pubblico. Si stabilisce, in pratica, che la perdita di guadagno del commerciante a cui viene revocata la concessione di suolo pubblico per esporre tavoli e sedie davanti il proprio locale o del posteggio al mercato rionale deve essere compensata con un indennizzo pari alla media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50% in caso di documentati investimenti effettuati nello stesso periodo per l'adeguamento alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

Fonte: liberamente tratto da bollettino PaWeb n 2809 del 05 settembre 2014

EDILIZIA E URBANISTICA

Casa: le novità dello Sblocca Italia- Dal rent to buy agli affitti a canone concordato fino alle semplificazioni burocratiche per le ristrutturazioni edilizie inclusi anche gli accorpamenti di appartamenti contigui. Sono molte le novità del pacchetto casa contenuto nello Sblocca Italia (DL n.133 del 12.09.14) e illustrate dal ministro dei Trasporti in conferenza stampa. In particolare, una misura innovativa e' il c.d. "rent to buy", cioè l'affitto più la promessa di acquisto."Le agevolazioni -

ha spiegato Lupi - vengono allargate anche ai privati. Oggi inizi a pagare e alla fine del settimo anno potrai acquistare la casa con le agevolazioni che sono già previste" per gli alloggi sociali. Altra rilevante misura sono le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a canoni concordati. In pratica, ha riferito il ministro, "se acquisti una casa per fare un investimento e per otto anni lo metti in affitto a canone concordato, in qualunque città si trovi potrai ottenere uno sconto fiscale (si tratta di deduzioni) del 20% fino a 300mila euro che equivale a 60mila euro che verranno restituiti in otto anni dal fisco. Il vantaggio fiscale scatta da quanto metti l'appartamento in affitto".Tra le misure ci sono anche semplificazioni burocratiche a favore delle famiglie che intendono frazionare o accorpare appartamenti o procedere con lavori di ristrutturazioni in casa che modificano le superfici interne senza però toccare la volumetria nei muri portanti.

Fonte: liberamente tratto da Altalex- newsletter del 14 settembre 2014

FINANZIAMENTI E MUTUI

Assegnati i contributi ai Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica: il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 3 settembre scorso, ha comunicato che è stata completata l'assegnazione delle risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro, previste dall'Avviso pubblico CSE - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica (decreto 24 giugno 2014).

Fonte: nota MISE del 3 settembre 2014

PERSONALE

Fondo progetti alimentato con il 2% dell'importo a base di gara. Il D.L. n. 90/2014 ha modificato, in sede di conversione, l'articolo 92 del Codice dei contratti ridefinendo le regole relative alle risorse destinate alle attività di progettazione interna. Sono state infatti inserite in tale articolo nuove disposizioni che mettono in rilievo le particolarità dei lavori e l'effettivo coinvolgimento del personale degli enti nei processi elaborativi dei progetti. Si prevede che le amministrazioni definiscono con regolamento la quota effettiva, entro un massimo del 2% dell'importo a base di gara di ogni opera pubblica o lavoro, per alimentare un fondo per la progettazione e l'innovazione; le risorse da ricondurre al fondo saranno differenziate in relazione al livello di importanza e di difficoltà progettuale dei lavori. Le risorse del fondo saranno ripartite per una percentuale dell'80%, per ciascuna opera (ad esclusione di quelle manutentive), tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della relazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. I criteri del riparto dovranno essere definiti in sede di contrattazione decentrata e nel regolamento dell'amministrazione. E' da precisare che le risorse del fondo saranno ridotte in caso di aumento dei tempi e dei costi dell'opera. Il restante 20% del fondo è destinato all'acquisizione di beni e servizi finalizzati a sostenere innovazione tecnologica ed implementazione delle banche dati per il controllo dell'efficienza della spesa.

Fonte: liberamente tratto da bollettino PaWeb n. 2809 del 05/09/2014

POLIZIA MUNICIPALE

Tutela dell'incolumità pubblica dai cani aggressivi: il Ministero della Salute, con ordinanza del 28 agosto 2014, ha prorogato, per ulteriori 12 mesi, l'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013. La proroga decorre dall'8 settembre 2014.

Fonte: estratto da bollettino PaWeb n 2811 del 09 settembre 2014

Strisce blu: multe nulle se comune non prova esistenza di parcheggi gratis vicini (Cass.civile , sez. VI, ordinanza 03.09.2014 n. 18575). In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l'onere di provare la presenza delle condizioni ostative all'operatività dell'obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio non grava sull'opponente trasgressore, bensì sull'Amministrazione opposta. Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenta la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice della Strada. Tale il principio espressamente enunciato dalla Corte di cassazione in una recente decisione emessa nel quadro di un giudizio di impugnazione di verbali di contestazione di infrazioni aventi ad oggetto la contestazione al ricorrente trasgressore della violazione dell'obbligo di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio. La pronuncia costituisce attuazione del più generale principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, spettando quindi alla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova della esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

Fonte: estratto da Altalex del 9 settembre 2014

SINDACO GIUNTA E CONSIGLIO

Affitti in saldo, sindaco e dirigenti risarciscono. Il sindaco ed il dirigente comunale devono risarcire il comune per le perdite subite dall'ente in ragione della riscossione di un canone di concessione del palazzetto dello sport troppo basso. Nella sentenza n. 96/2014, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana si osserva che la decisione di destinare a terzi (a fini espositivi) gli spazi del palazzetto dello sport deve comportare una qualche utilità per l'ente. Se invece le condizioni dell'affidamento determinano delle perdite per le casse comunali (ovvero diseconomie nel bilancio), che il pagamento del canone d'affitto non riesce a coprire, il sindaco ed il dirigente responsabile rispondono di danno erariale. A nulla sono valse le motivazioni espresse dai due convenuti, secondo cui da tale affidamento sarebbe conseguita un'utilità per il comune derivante dalla promozione della città e dal rilancio del turismo.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 225 del 18/08/2014 -Autore: Federica Caponi-Bollettino PaWeb n 2809 del 05/09/2014